



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 settembre 2010 (09.09)
(OR. en, fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0047 (COD)**

**12694/10
ADD 1**

**CODEC 735
TRANS 207
MAR 71
AVIATION 109
CAB 11
RECH 270**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 6257/09 TRANS 56 MAR 17 AVIATION 18 CAB 3 RECH 86 CODEC 426

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (GALILEO) (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

Dichiarazione del Consiglio, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e della commissione europea riguardo all'istituzione di un gruppo e di un'Autorità di distribuzione degli apparati crittografici da parte del comitato di accreditamento di sicurezza

Affinché il Comitato di accreditamento di sicurezza possa svolgere le sue funzioni rapidamente ed efficacemente e per assicurare la continuità, i rappresentanti degli Stati membri ed il rappresentante della Commissione presso il comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei faranno sì che alla prima riunione del comitato siano adottate le misure necessarie conformemente a quanto segue:

- 1) Il gruppo di cui all'articolo 11, paragrafo 11 del regolamento:
 - è istituito, ed il suo regolamento interno adottato;

- è composto di un rappresentante per Stato membro e di un rappresentante della Commissione, nonché di un rappresentante dell'AR e di un rappresentante dell'ESA, scelti tra esperti riconosciuti in materia di accreditamento di sicurezza. Il gruppo è presieduto da un membro del personale dell'Agenzia.
 - poiché i lavori del gruppo si inscrivono nella continuità delle attività di accreditamento già svolte, i rappresentanti degli Stati membri che già svolgono tali funzioni per l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento diventano membri del gruppo, salvo decisione contraria degli Stati membri che rappresentano.
- 2) L'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) di cui all'articolo 11, paragrafo 11 del regolamento:
- è istituita, ed il suo regolamento interno adottato;;
 - ha il compito di gestire e inventariare il materiale crittografico GNSS europeo, assicurare che siano attuate procedure appropriate e siano stabiliti canali per l'inventario, il trattamento in modo sicuro, la conservazione e la diffusione di tutto il materiale crittografico GNSS europeo e assicurare il trasferimento di materiale crittografico GNSS europeo verso o da singoli individui o servizi che lo utilizzano;
 - è composta dei pertinenti rappresentanti degli Stati membri ed è presieduta da un membro del personale dell'Agenzia;
 - nell'ambito della CDA e sotto la sua autorità, una cellula per le chiavi elettroniche di volo (FKC) è dedicata della gestione delle chiavi operative di volo ed è attivata per ciascuna campagna di lancio. Essa è composta di membri del personale dell'Agenzia, di rappresentanti degli Stati membri che partecipano direttamente alla gestione delle chiavi elettroniche di volo e ai lanci, e di osservatori di altri Stati membri.

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio, pur accettando la nomina da parte del PE di un rappresentante senza diritto di voto all'interno del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sottolinea che tale decisione non costituisce un precedente.

Dichiarazione della Commissione europea
riguardante la partecipazione dei suoi rappresentanti al consiglio di amministrazione
dell'Agenzia del GNSS europeo

Cinque dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del GNSS europeo saranno dei rappresentanti della Commissione.

La Commissione precisa che per evidenti ragioni pratiche tali cinque membri non saranno di regola tutti presenti in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia. Essa intende pertanto istituire un sistema permanente di delega mediante il quale il rappresentante o i rappresentanti che non potranno partecipare ad una riunione del consiglio di amministrazione autorizzeranno i rappresentanti che saranno presenti di prendere posizione in loro vece e a loro nome, in particolare nelle votazioni.
